

CAMERA DEI DEPUTATI N. 60

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati D'AMBROSIO, SAMMARTINO, TURNATURI e LOZZA

Annunziata il 19 agosto 1953

Obbligatorietà dell'assistenza odontoiatrica scolastica

ONOREVOLI COLLEGHI. — La medicina odierna è medicina sociale e, mentre i grandi Istituti mutualistici affrontano il grave problema dell'assistenza curativa, poco o nulla si è fatto per l'assistenza preventiva.

È poiché è opera più semplice e proficua la prevenzione della malattia che una cura di essa, occorre estendere nel campo sociale la propaganda igienica e l'assistenza profilattica sistematica. Questo compito deve affidarsi soprattutto alla scuola.

È nella scuola che si forma l'individuo, il quale nello Stato moderno appartiene alla società come unità elementare ed inscindibile.

È nell'educazione igienica dell'individuo che la società pone le sue difese contro le malattie. Finora la società curava l'individuo nell'ospedale, nell'ospizio, nell'istituto di beneficenza solo per un sentimento di carità; oggi invece la società pensa all'individuo non solo per dovere sociale, ma anche per interesse comune.

Così è per le malattie contagiose, così va attuandosi per la prevenzione e la cura delle malattie sociali o malattie a larga diffusione, che implicano, comunque, un grave danno economico alla società stessa.

La tubercolosi, la malaria, il tracoma, la carie dentaria, ecc., sono malattie sociali.

Per quanto riguarda la carie dentaria, la sua diffusione è vastissima, la gravità delle sue conseguenze è notevole, specialmente nei bambini che ne vengono colpiti nel periodo dello sviluppo, soprattutto nell'età scolastica; in detta età ne risente la nutrizione dell'organismo, oltre che la funzione masticato-

ria; finanche la morfologia della faccia, attraverso l'accrescimento delle arcate dentarie, ne subisce le conseguenze dannose, mentre lo stato generale psico-somatico ne soffre moltissimo; senza entrare nel merito della questione della porta aperta a tutte le infezioni (tubercolosi, poliartrite reumatica, cardiopatie, ecc.), la cui entità è nota anche ai profani.

Il danno economico che ne risente la Nazione è superiore a ogni immaginazione; uno studio accurato compiuto nel 1931 dal senatore Beretta portava alla cifra globale di oltre un miliardo di lire annue in quell'epoca. È facile fare il rapporto al valore attuale della lira, rispetto a quello del 1931, per comprendere l'incidenza di questo problema sulla economia nazionale.

Inoltre c'è l'aggravamento della situazione, in riferimento al fatto constatato dagli studiosi, che ogni nuova generazione presenta una morbilità dentaria sempre maggiore rispetto alle generazioni precedenti.

Al punto in cui siamo arrivati, non si può più rimanere inerti.

Al disopra delle iniziative locali di enti e istituzioni speciali, degne peraltro del massimo rilievo, che in vari comuni d'Italia hanno già affrontato il problema, l'assistenza odontoiatrica scolastica deve essere inquadrata in un piano organico di carattere nazionale, in cui il sistema capillare, costituito da organi tecnici specializzati, deve appoggiarsi soprattutto alla classe magistrale.

Solo l'insegnante può svolgere opera efficace di propaganda persuasiva per un'igiene dentaria razionale degli scolari e indirizzare

per tempo i bisogni di cure all'assistenza dello specialista. Occorre però che tutto il piano si svolga con un coordinamento di idee e di opere in estensione e in profondità per un'azione serrata e prolungata nel tempo contro il moltiplicarsi delle lesioni dentarie della nostra generazione.

Onorevoli colleghi! Sono sicuro che l'importanza del problema, di cui alla presente propo-

sta di legge, desterà il vostro interesse e quello della Nazione, la quale già antesignata del principio stomatologico (circa la obbligatorietà della laurea in medicina per l'esercizio della odontoiatria, che viene gradatamente presa a modello dalle legislazioni degli altri paesi civili), potrà più degnamente ancora contribuire a risolvere il problema della carie dentaria che interessa il mondo intero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'insegnante elementare ha l'obbligo di addestrare la propria scolaresca alla norma dell'igiene dentaria, che ha la stessa importanza dell'istruzione primaria.

ART. 2.

È istituito in Roma l'Ente nazionale di assistenza dentaria e d'igiene scolastica (E. N. A. D. I. S.) con una sede centrale e con Sezioni provinciali.

ART. 3.

L'E. N. A. D. I. S. si propone i seguenti fini:

a) precisare i mezzi occorrenti per la lotta contro la carie dentaria e le sue complicazioni;

b) sviluppare ed estendere l'assistenza dentaria (cure e prevenzioni delle malattie dentarie) a tutte le scuole primarie;

c) coordinare in un piano organico nazionale tutte le attività e le iniziative di Enti e di privati, tendenti al medesimo fine;

d) promuovere ogni anno l'istituzione di corsi di aggiornamento in odonto-pediatria per gli specialisti;

e) sviluppare una coscienza igienico-dentaria nazionale attraverso conferenze, corsi popolari, ecc., da effettuarsi soprattutto nelle scuole elementari.

ART. 4.

L'E. N. A. D. I. S. è costituito da un consiglio di amministrazione formato da un rappresentante dei seguenti Enti: A. C. I. S., Ministero della pubblica istruzione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altri Enti interessati.

ART. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio dei ministri.

ART. 6.

Gli Organi tecnici dell'E. N. A. D. I. S. sono nominati dal Consiglio di amministrazione e sono così costituiti:

un direttore generale medico;
un vice-direttore generale medico;
quattro ispettori generali.

ART. 7.

In ogni capoluogo di provincia si costituisce un Centro provinciale, cui partecipano:
l'Amministrazione provinciale;
I comuni della provincia;
Il provveditore agli studi;
Il consorzio provinciale per istruzione tecnica.

ART. 8.

Ogni Centro provinciale ha una amministrazione autonoma.

ART. 9.

Ogni Centro provinciale avrà un direttore sanitario e un numero di specialisti, che sia sufficiente ad assicurare un turno di servizio regolare in ciascun ambulatorio scolastico.

Le norme e gli orari di servizio dei singoli ambulatori scolastici saranno regolati di concerto tra il direttore sanitario del Centro provinciale e le autorità scolastiche.

ART. 10.

Il servizio ambulatoriale sarà integrato da un'ambulanza odontoiatrica fornita d'impianto radiografico e di sussidi tecnici per sopperire alle esigenze di casi clinici particolari che non possono avere piena assistenza nell'ambulatorio scolastico.

ART. 11.

Ogni circolo didattico deve essere fornito di ambulatorio odontoiatrico tipo per ogni 1.000 scolari.

Ogni scolaro sarà sottoposto a visita odontoiatrica almeno due volte all'anno.

Ogni circolo didattico deve disporre, per ogni 1.000 scolari o frazione, di due insegnanti, forniti di diploma per la vigilanza dentaria. Ad essi è affidata la vigilanza dentaria, che

concerne il compito di accompagnare il bambino, bisognoso di cure, all'ambulatorio, di tenerne informate le famiglie, di redigere registri e cartelle cliniche.

ART. 12.

I Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, l'A.C.I.S., le provincie, i comuni e gli altri Enti provvederanno ai mezzi necessari per il funzionamento dell'assistenza dentaria.